



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 33 DEL 14/03/2024

RICORSO EX ART 696 BIS CPC AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI NOTIFICATO IN DATA 23/01/2024 (PROT. 3093) - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. GIACOMO CRESCI

L'anno duemilaventiquattro , il giorno quattordici , del mese di Marzo , alle ore 09:15, nella sala Giunta della Residenza comunale , la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos.	Cognome Nome	Carica	Pres.
1	FORONCHI FRANCA	Sindaco	P
2	BELLUZZI ALESSANDRO	Vice Sindaco	P
3	GABELLINI CLAUDIA	Assessore	P
4	ROMEO NICOLA ANTONIO	Assessore	P
5	UGUCCIONI ALESSANDRO	Assessore	P
6	VACCARINI FEDERICO	Assessore	P

Totale presenti n. 6

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale Dott. Andrea Volpini .

La Sindaca, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 42 (proponente: GABELLINI CLAUDIA) predisposta in data 12/03/2024 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 13/03/2024 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 01 Dott CLAUDIA MARISEL RUFER / ArubaPEC S.p.A. ;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data 13/03/2024 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. VOLPINI ANDREA/ArubaPEC S.p.A_ ;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 42

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta della Sindaca;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 42 del 12/03/2024

**RICORSO EX ART 696 BIS CPC AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI
NOTIFICATO IN DATA 23/01/2024 (PROT. 3093) - AFFIDAMENTO
INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. GIACOMO CRESCI .**

Assessore competente: GABELLINI CLAUDIA

Settore proponente: SETTORE 01

Dirigente responsabile:

RICHIAMATE le deliberazioni n. 91 e 92 del 28/12/2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2024 -2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che, con atto assunto al prot. dell'Ente nr. 3193 del 23.01.2024, la Soc. Ovst srl ha presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo ex Art. 696 bis C.P.C. al Tribunale Ordinario di Rimini contro Omissis (proprietario immobile) nonché contro Marina Piccola SRL (concessionaria del diritto d'uso dell'area posta sopra l'immobile) nonché contro il Comune di Cattolica (proprietario dell'area posta sopra l'immobile);

VISTI i motivi riportati nel ricorso:

"... in data 01.03.2023 il sig. Omissis concedeva in locazione alla OVEST S.R.L. l'unità immobiliare sita all'interno della nuova darsena del porto turistico di Cattolica (RN), Marina Piccola... i locali, alla data della consegna alla ricorrente, risultavano chiusi da tempo e in evidente stato di abbandono,... ragione per cui il titolare della Società OVEST S.R.L. si faceva carico dei lavori di ristrutturazione ed allestimento... nel mese di maggio del 2023 veniva inaugurata l'attività commerciale ... ma iniziavano purtroppo a manifestarsi copiose infiltrazioni in occasione degli interventi meteorici, che causavano notevoli problematiche alla ricorrente considerata anche la conseguente comparsa di efflorescenze e muffe all'interno di un locale destinato alla somministrazione di alimenti e bevande;.. considerato il disinteresse del locatore, che non si rendeva minimamente disponibile ad effettuare un sopralluogo e a farsi carico di

manutenere la cosa locata in stato da servire all'uso convenuto come previsto dall'art. 1575 c.c., veniva conferito incarico al Geom. Omissis, il quale redigeva relazione peritale. Il tecnico, il cui elaborato deve intendersi integralmente richiamato e trascritto, "... alla luce dello stato dei luoghi rilevati e dello stato delle murature, appare logico pensare che la problematica delle infiltrazioni sia datata e che già da tempo si manifesti ... Le cause di tutto ciò sono a mio avviso da ricondurre alla cattiva manutenzione della pavimentazione pubblica presente al di sopra del locale. Si può infatti vedere come sia presente un giunto di dilatazione e che nella pavimentazione presente in prossimità del giunto e nel giunto stesso, sia presente della terra e vegetazione." ... I costi di ripristino dei locali sono stati quantificati dal perito in complessivi € 9.000,00, di cui € 3.000,00 per la nuova pedana, € 1.000,00 per la sistemazione del bancone, € 3.000,00 per la dispensa ed € 2.000,00 tra materiale, manodopera e tinteggiatura delle pareti, oltre ad € 1.150,00 per ogni mese di forzata inattività. ... Considerato il persistere della situazione (doc. 6) e il completo disinteresse del locatore, il quale affermava di non essere tenuto ad intervenire imputando il tutto al Comune di Cattolica e alla Marina Piccola S.R.L., soggetto concessionario del diritto d'uso dell'area pubblica posta sopra i locali, la ricorrente inviava formale richiesta risarcitoria e di sopralluogo urgente per il tramite del difensore di fiducia in data 20.10.2023. A tale missiva riscontrava unicamente il Comune di Cattolica (doc. 8) segnalando che "dalle verifiche eseguite, si comunica che la zona indicata si configura tra le porzioni ricadenti totalmente all'interno dell'area in concessione alla Marina Piccola srl. Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sono di conseguenza di esclusiva competenza del concessionario" ... Si reputa dunque opportuno, nell'auspicato tentativo di definire preventivamente la vertenza, disporsi consulenza ex art. 696 bis c.p.c. onde determinare le cause delle infiltrazioni e le responsabilità, l'esatta entità dei costi di risoluzione delle problematiche, dei costi di ripristino dei locali e la durata degli interventi... Si segnala sin da ora che, nella denegata ipotesi in cui non fosse possibile definire bonariamente la vertenza sulla base del richiesto accertamento tecnico preventivo, si procederà introducendo apposita causa di risarcimento dei danni, diretti e indiretti"

PRESO ATTO che è stato trasmesso dal competente servizio contratti il discarico del sinistro sulla polizza Rc Patrimoniale alla compagnia Aon spa con nota prot. n. 9624 del 7/3/2024;

VISTI:

- la richiesta di preventivo trasmessa con nota prot n. 10159/2024 a nr. 2 legali individuati da quelli solitamente indicati dalla compagnia assicuratrice dell'Ente in quanto esperti di sinistri;
- i preventivi pervenuti dagli stessi con note assunte al prot. nn. 10268 e 10343/2024;

CONSIDERATO quindi necessario, per quanto sopra specificato, autorizzare il Sindaco a costituirsi e stare nel giudizio "de quo" per la tutela dei pubblici interessi;

RITENUTO a tal fine di nominare, a parità di condizioni economiche, il base al principio di prossimità geografica all'area di riferimento, quale legale difensore del Comune, l'Avv. Giacomo Cresci, con studio in Firenze - Viale Milton n. 27, in possesso di comprovata esperienza professionale in materia di sinistri e che ha trasmesso il preventivo di cui al prot. 10268/2024;

DATO ATTO inoltre che il domicilio legale dell'Ente convenuto si intende sin d'ora eletto presso lo studio del predetto avvocato, al quale viene espressamente conferito il più ampio mandato ad litem con autorizzazione, nell'esercizio delle sue funzioni, a chiamare in causa terzi;

EVIDENZIATO che:

- il Comune di Cattolica non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;

- l'art. 1. del Dlgs 36/2023 Nuovo Codice degli Appalti stabilisce il principio del risultato e indica l'obbligo delle stazioni appaltanti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto qualità prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. La concorrenza tra gli operatori, stabilisce il Codice, è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti.
- l'art. 2 del Dlgs 36/2023 stabilisce il principio della fiducia e in particolare che l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici, riconoscendo che tale principio favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
- l'art. 3 Del Dlgs 36/2023 stabilisce il principio dell'accesso al mercato e in particolare che Stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.
- come stabilito dall'art. 13 del Codice, i tre principi citati trovano applicazione anche nel caso di contratti "esclusi", tra i quali l'art. 56 prevede, al comma 1, lett. h, anche i servizi legali di patrocinio e connessi (in continuità con l'articolo 17, comma 1, lett. d) del vecchio Codice).
- l'art. 50 c. 1 lett b) del Codice dei Contratti prevede l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- con delibera Anac 907/2018 venivano approvate le linee guida Anac n. 12 relative al conferimento di incarichi legali dalle quali si evince che rientra nelle migliori pratiche per l'affidamento degli stessi la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall'amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale. In tal modo, infatti, l'amministrazione può restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento, con effetti positivi in termini di maggiore celerità dell'azione amministrativa e in ottemperanza a criteri di efficacia efficienza e economicità della stessa;
- il Comune di Cattolica in linea con i predetti principi si è dotato di un elenco di avvocati di fiducia dell'Ente per l'affidamento di incarichi legali approvato con determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio Contenzioso Affari Legali nr. 946/2022;
- l'avviso per la formazione dell'Elenco di Avvocati di cui sopra approvato con determinazione dirigenziale nr. 1008/2020 prevede all'art. 4 che: *"Il Comune di Cattolica si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile in ragione della tipologia della presente procedura, di particolare complessità specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza , oppure nell'ipotesi in cui la scelta del professionista sia di natura discrezionale da parte del personale dell'ente, ovvero, infine, nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata dalle Compagnie di assicurazione del Comune con oneri a loro carico. l'Ente possa, con provvedimento adeguatamente motivato, rivolgersi a legali non inclusi nell'elenco"*;
- gli avvocati abitualmente proposti dalla soc. Aon Spa, e interpellati al fine del conferimento dell'incarico legale risultano in possesso di comprovata esperienza professionale in materia di sinistri;
- i parametri applicati del legale nella redazione del preventivo risultano coerenti con quelli previsti

dal DM 55/2014 e con le condizioni previste nell'avviso pubblicato dall'Ente ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli avvocati di cui alla determina dirigenziale n. 946/2022;

VISTO il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione alla divulgazione dei dati sensibili e giudiziali richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti amministrativi destinati alla pubblicazione;

RITENUTO doveroso ed opportuno in attuazione dei principi summenzionati redigere la presente Deliberazione con "OMISSIS" dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

Visto :

- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs n.165/2001 e ss.mm.ii;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

P R O P O N E

1) - di autorizzare il Sindaco a costituirsi e stare nel giudizio, citato in premessa, promosso avanti il Tribunale di Rimini, nel ricorso ex art 696 bis c.p.c, intentata dalla Soc Ovest srl - assunto al prot. dell'Ente al nr. 3093/2024;

2) - di nominare per la difesa dell'Ente, a parità di condizioni economiche, per il principio di prossimità geografica all'area di riferimento, alle condizioni di cui al preventivo di spesa prot. nr. 10268/2024 per un totale di € 1.459,12, (=€ 1.000,00 oltre Sp generali Cpa e Iva) quale legale difensore del Comune, l'Avv. Giacomo Cresci , con studio in Firenze- Viale Milton n. 27, conferendogli il più ampio mandato ad litem con autorizzazione nell'esercizio delle sue funzioni a chiamare in causa terzi ed eleggendo, sin d'ora, domicilio presso lo Studio di detto legale;

3)- di dare atto che le eventuali spese di giudizio saranno rimborsate dalla succitata compagnia di Assicurazioni ai sensi delle condizioni generali della polizza stipulata dal Comune Assicurato all'epoca del sopracitato sinistro;

4)- di trasmettere copia della presente deliberazione all'avvocato Giacomo Cresci;

5)- di trasmettere copia del presente atto agli uffici: Contratti, Legale, Patrimonio;

6)- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma, del T.U.E.E.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

LA SINDACA
FRANCA FORONCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA VOLPINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)